

PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

-- < animasci@pec.cgn.it >

COMUNE DI VILLALBA - < protocollo@pec.comune.villalba.cl.it >

PARERE REVISORE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 82 DEL 03.09


Venerdì 06-09-2019 12:36:00

Spett.le Comune di Villalba e alla cortese attenzione del Sig. Segretario.

In allegato invio il parere da me emesso in merito alla proposta di Deliberazione n. 82 del 03/09/2019 avente ad oggetto "Modifica Deliberazione Giunta Comunale n. 64/2019" (Approvazione Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale).

Cordiali saluti

Dott. Rag. Anna Maria Scilipoti



---


**Allegati:**

PARERE\_SU\_MODIFICA\_PROGRAMM.TRIENNALE\_FABB.PERSON..pdf

---

**Dati Tecnici:**

smime.p7s testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



# COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

Libero Consorzio dei Comuni di CALTANISSETTA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE N. 82 DEL 03/09/2019 AVENTE AD OGGETTO

“MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 64/2019”

(Approvazione Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale)

La sottoscritta Dott. Rag. Anna Maria Scilipoti, Revisore dei Conti del Comune di Villalba, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22/06/2018, ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03/09/2019 di cui all'oggetto, presa in carico la documentazione trasmessa dal Responsabile del servizio in data 03/09/2019 a mezzo email, in osservanza dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, procede all'esame della predetta proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Modifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2019".

Il Revisore, esaminata la proposta di deliberazione e chiesti alcuni chiarimenti al Responsabile dei Servizi Rag. Giuseppe Plumeri, che ha fornito giustificazioni e spiegazioni, approfondita la tematica alla luce del D.L. n. 113 del 24 giugno 2016, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" convertito nella L. n. 160 del 07 agosto 2016 e del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito nella L. n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i.

## PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- l'art. 91 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- l'art. 89, comma 5 del TUEL stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 6 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), come modificato dall'art. 35 del D.lgs. n. 150 del 27.10.09 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale sia elaborato con il concorso dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

-l'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12/12/2011 stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere";

#### CONSIDERATO CHE

l'art. 19, comma 3, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria per il 2002), stabilisce che "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto della riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla L. n. 114 dell'11/08/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo Decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

- l'art. 239, comma 1, lettera b.1) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

- l'art. 1 comma 557 e seguenti della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni ed integrazioni, indica i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno ora soggetti al "pareggio di bilancio" così come previsto dalla legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per il 2016);

- l'art. 16 del Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) ha abrogato la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2005, facendo venire meno l'obbligo della riduzione progressiva del rapporto spese di personale/spese correnti;
- la Circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;
- l'art. 30 della Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014 (Legge di stabilità regionale per il 2014) che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125 del 30/10/2013;
- l'art. 27 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 – Legge di stabilità Regionale 2016), così come modificato dall'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 30/06/2016 che stabiliva l'approvazione entro il 30/09/2016 e la conclusione entro il 31/12/2016 del processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito nella Legge n. 125 del 30/10/2013 da effettuarsi sul piano programmatico triennale delle assunzioni per gli anni 2016-2017 e 2018, pena l'esclusione dal riparto del fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, con una decurtazione del 50% per l'anno 2016 del contributo spettante per i soggetti stabilizzati, nonostante il requisito di sussistenza degli spazi occupazionali e con una decurtazione del 100% della risorsa assunzionale non utilizzata per l'anno 2018;
- Legge Regionale n. 27 del 29/12/2016 ed in particolare l'art. 3 rubricato "Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario" che:
  - a) proroga al 31/12/2018 la conclusione dei processi di stabilizzazione con applicazione delle sanzioni a decorrere dall'anno 2019;
  - b) autorizza nel contempo la proroga dei contratti a tempo determinato per il 2017 e il 2018;
  - c) vieta l'assunzione a tempo determinato di personale con qualifica professionale esistente nel bacino dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
  - d) proroga le graduatorie stipulate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013 fino al 2018;
  - e) al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo del personale precario, nei limiti del fabbisogno e delle disponibilità di organico, nel rispetto degli obiettivi di bilancio e delle norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013 e s.m.i., con priorità per procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo le risorse di cui all'art. 9, comma 28, punto 8 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con la Legge n. 122 del 31/07/2010 e s.m.i., al limite finanziario previsto dall'art.35, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che possano sostenere a regime la spesa di personale e nei bilanci prevedano la riduzione contestuale e definitiva del valore della spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11/08/2014 e s.m.i., che prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

#### **PRESO ATTO**

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 31/05/2019, così come modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 07/06/2019, con la quale l'Ente ha proceduto all'approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;
- che l'Ente secondo i dati del preconsuntivo relativo all'anno 2018 ha rispettato le regole del pareggio di bilancio, nonché il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27/12/2006;
- che l'Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL);
- che attualmente non vi è né personale collocato in graduatorie valide di cui all'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, né vincitori di concorsi non assunti;
- che il Comune ha, attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- che l'Ente ha dato atto dell'asserza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- che la consistenza del personale a tempo indeterminato risulta superiore alla media prevista dal Dm 24/07/2015 che prevede un rapporto personale/popolazione pari a 1/106 nel rispetto delle richiamate disposizioni normative;
- che il costo del personale dell'Ente per l'anno 2018 rispetta i parametri rispetto alla media della spesa del personale sostenuta per il triennio 2011/2013;
- che le previsioni contenute nella Delibera di modifica della programmazione triennale in oggetto, sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge;

#### **VISTI**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 239 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali: CCNL 31/03/1999, CCNL 01/04/1999, CCNL 14/09/2000, CCNL 05/10/2001, CCNL 06/04/2004, CCNL 11/04/2008 e CCNL 21/05/2018;

- le rispettive attestazioni ed i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati in data 17/05/19 dal Rag. Giuseppe Plumeri - Responsabile dell'Area II e dell'Area Finanziaria;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, per quanto di propria competenza, Il Revisore Unico dei Conti

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

In merito alla proposta di Modifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2019".

Raccomanda altresì che in fase dell'attuazione della modifica al piano occupazionale, venga effettuata una costante opera di monitoraggio e controllo al fine di garantire il rispetto dei vincoli complessivi di spesa e la costante copertura finanziaria.

Villalba, 06/09/2019

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Rag. Anna Maria Scilipoti)

